

# LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO. RIFLESSI SULLE SEGNALAZIONI DI CENTRALE DEI RISCHI E DI VIGILANZA.

## RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE

Nella presente tavola sono riportati i nominativi di tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione e che hanno acconsentito alla relativa divulgazione.

<b>Rispondenti</b>	Hanno risposto alla consultazione: <ul style="list-style-type: none"><li>- Unione Finanziarie Italiane (UFI)</li><li>- ASSOFIN (Associazione Italiana del Credito al Consumo e Immobiliare)</li><li>- ABI (Associazione Bancaria Italiana)</li><li>- IBL Banca S.p.A.</li></ul>
--------------------	---

**LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO.  
RIFLESSI SULLE SEGNALAZIONI DI CENTRALE DEI RISCHI E DI VIGILANZA.**

**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>OSSERVAZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)</b>	<b>COMMENTO</b>
Cessione pro solvendo e diritto di regresso dell'intermediario creditore sul dipendente/pensionato	Si fa presente che l'operazione in discorso è una cessione pro solvendo in cui il rischio finale è sempre in capo al debitore cedente (dipendente/pensionato).	Chiarimento	Per la quota di rate trattenute e non retrocesse l'ATC o soggetto terzo interposto è responsabile del mancato versamento all'intermediario, alla luce delle disposizioni civilistiche e di settore circa gli effetti della cessione dei crediti, nonché dei contratti/convenzioni stipulati tra i soggetti coinvolti. Pertanto nel caso di richiesta di adempimento da parte dell'intermediario creditore al dipendente/pensionato, quest'ultimo ha diritto di rivalsa nei confronti dell'ATC o soggetto terzo interposto per le rate indebitamente trattenute.
Responsabilità dei mancati incassi e dei relativi inadempimenti	Si dichiara la difficoltà a determinare, nei tempi previsti dagli obblighi segnaletici, il soggetto a cui imputare la responsabilità del mancato incasso e del relativo inadempimento.	In parte	Il mancato versamento, fatti salvi i casi in cui l'ente titolare del credito abbia accertato che l'inadempimento è imputabile al dipendente/pensionato, si presume attribuibile a disfunzioni nel rapporto tra ente titolare del credito e ATC o soggetto terzo interposto.
Imputazione della segnalazione in capo all'ATC o soggetto terzo interposto:  - difficoltà di identificazione e di	Si manifesta la difficoltà a identificare e a censire in modo puntuale il datore di lavoro	In parte	In caso di appartenenza alla Pubblica Amministrazione si ritiene valida

**LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO.  
RIFLESSI SULLE SEGNALAZIONI DI CENTRALE DEI RISCHI E DI VIGILANZA.**

**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>OSSERVAZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)</b>	<b>COMMENTO</b>
censimento anagrafico	(ATC) - Pubblica Amministrazione.		l'identificazione e il censimento del soggetto a cui è stata notificata la cessione ai sensi del D.P.R. n. 895/50.
- mancata esistenza del rapporto di finanziamento con l'ATC	Si ritiene che non esista un rapporto creditizio tra soggetto finanziatore e ATC, presupposto per la segnalazione in Centrale Rischi.	No	L'ATC e il soggetto terzo interposto, in qualità di debitori ceduti della CQSP, rientrano nel novero dei soggetti collegati per i quali la Centrale Rischi, in conformità ai propri obiettivi, è tenuta a diffondere le relative informazioni.
- classificazione a incaglio o sofferenza dipendente/pensionato	Si chiede conferma che nel caso di classificazione a incaglio (attuale inadempienza probabile) o a sofferenza del dipendente/pensionato non si debba traslare la quota scaduta e trattenuta in capo all'ATC o soggetto terzo interposto.	No	La classificazione a incaglio o sofferenza del dipendente/pensionato non fa venir meno la necessità di segnalare le rate scadute e trattenute a nome dell'ATC o soggetto terzo interposto.

**LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO.  
RIFLESSI SULLE SEGNALAZIONI DI CENTRALE DEI RISCHI E DI VIGILANZA.**

**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

ARGOMENTO	OSSERVAZIONE	VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)	COMMENTO
Casi di cessazione del rapporto di lavoro	Si ritiene non corretta l'imputazione della segnalazione in capo all'ATC o soggetto terzo interposto nei casi di cessazione del rapporto di lavoro con il dipendente.	Chiarimento	Nei casi di accertato inadempimento dovuto al dipendente la segnalazione dello sconfinò deve essere a lui imputata; viene meno quindi la segnalazione in capo all'ATC o soggetto terzo interposto.
Casi di sinistri coperti dall'assicurazione	<p>Si chiede quale debba essere l'impostazione segnaletica da adottare nei casi di inadempimenti persistenti (ritardo di 90 gg e oltre) in presenza di sinistri assicurativi; si propone:</p> <p>a) al manifestarsi dell'evento (inserimento del sinistro) la posizione è considerata in <i>bonis</i> perché sussiste la copertura;</p> <p>b) al manifestarsi dell'evento la posizione considerata deteriorato fino al momento in cui il sinistro verrà confermato all'assicurazione (tramite la richiesta di indennizzo); solo in tale momento il credito torna in <i>bonis</i> poiché l'assicurazione diventa intestataria del debito che non grava quindi più in solido sul cliente;</p> <p>c) all'inserimento del sinistro (rilevazione dell'evento assicurato) la parte a scadere viene considerata in <i>bonis</i>, perché coperta dall'assicurazione mentre la parte scaduta viene</p>	Chiarimento	Nei casi di sinistri assicurativi e di inadempimenti persistenti dovuti, quest'ultimi, alla mancata retrocessione dell'ATC o soggetto terzo interposto delle rate trattenute, si applicano i medesi criteri segnaletici previsti per la CQSP: il debito a scadere imputato al dipendente/pensionato deve essere considerato regolare ( <i>in bonis</i> ) e le rate trattenute e non retrocesse imputate all'ATC o soggetto terzo interposto devono evidenziare l'eventuale inadempimento persistente.

**LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO.  
RIFLESSI SULLE SEGNALAZIONI DI CENTRALE DEI RISCHI E DI VIGILANZA.**

**RESOCONTO DELLA CONSULTAZIONE**

<b>ARGOMENTO</b>	<b>OSSERVAZIONE</b>	<b>VALUTAZIONE (Sì/No/In parte/Chiarimento)</b>	<b>COMMENTO</b>
	considerata deteriorata (se oltre 90 gg di arretrato).		
Delegazione di pagamento	Si ritiene non corretta l'equiparazione tra la CQSP e la delegazione di pagamento, in quanto la prima produce un effetto traslativo della titolarità del credito, con conseguente assunzione in capo al datore di lavoro (ATC) di obblighi in qualità di "terzo debitore ceduto", mentre la seconda comporta la semplice assunzione da parte del delegato – datore di lavoro – dell'obbligo di adempiere il pagamento verso il creditore.	No	Pur essendo la CQSP e la delegazione istituti giuridici differenti - tra l'altro nella cessione del quinto l'efficacia della cessione del credito è effetto automatico dell'accordo concluso tra dipendente/pensionato e intermediario finanziatore e della successiva notifica al datore di lavoro (ATC), mentre la delegazione richiede il consenso del datore di lavoro (ATC) - le caratteristiche e le modalità operative con le quali esse si realizzano sono pressoché simili. Si conferma, pertanto, l'equiparazione ai fini segnaletici.